

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, REALE GIUSEPPE, BIAGIONI, CANESTRARI, FRUNZIO

Presentata il 24 marzo 1961

Norme integrative dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono stati riordinati i ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Tale provvedimento ha avuto come finalità principale — oltre quella di adeguare la consistenza dei ruoli organici alle accresciute esigenze del servizio — quella di consentire un'organica sistemazione del personale con la eliminazione delle disparità di trattamento originatesi a causa della diversa provenienza del personale stesso.

È noto infatti che per poter provvedere all'espletamento dei propri compiti l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ha dovuto utilizzare personale prelevato da altre Amministrazioni ed Enti.

Per assicurare il raggiungimento dello scopo suddetto la legge n. 26 ha previsto una serie di disposizioni fra le quali particolare rilievo hanno assunto quelle contenute nell'articolo 8, che ha dato la possibilità al personale di essere inquadrato nelle carriere superiori a quelle di appartenenza.

La relativa esiguità del numero dei posti di ruolo disponibili nelle varie carriere non

ha però consentito un completo raggiungimento delle finalità prefisse, per cui una parte, sia pure piccola, di personale non ha potuto ottenere il giusto riconoscimento delle proprie aspirazioni.

Ciò ha determinato comprensibile disagio e malumore negli interessati, talché sembra necessario eliminare le disparità di trattamento tuttora esistenti fra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, consentendo a quelle poche unità di personale che non hanno ottenuto il passaggio alle carriere superiori dei ruoli ordinari in base al citato articolo 8, di essere inquadrato quanto meno nelle carriere superiori di ruolo aggiunto, in base al titolo di studio posseduto.

In tal modo si darebbe accogliamento alle richieste degli impiegati di cui trattasi senza recare aumento alle tabelle dei ruoli organici.

Per quanto riguarda l'onere finanziario che sarebbe comunque di assai limitata entità, la corrispondente copertura è largamente assicurata dalle maggiori entrate previste dall'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1° febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, può ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.